

di Avv.to Rosa Bertuzzi

DEMANIO MARITTIMO: L'OCCUPAZIONE È REATO SE IL VEICOLO NON È IMMEDIATAMENTE RIMOVIBILE

La Cassazione chiarisce quando l'occupazione abusiva del demanio marittimo realizzata mediante un veicolo assume rilevanza penale. Decisiva non è la natura del mezzo, ma la sua concreta capacità di circolare e di essere agevolmente rimosso.

Con la sentenza **n. 21990 del 15 giugno 2026**, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui **confini tra illecito penale e illecito amministrativo in materia di occupazione abusiva del demanio marittimo, precisando i criteri distintivi tra le due ipotesi.**

Il caso riguardava un soggetto condannato per aver collocato stabilmente, in assenza di autorizzazione, un autocarro adibito alla vendita di prodotti alimentari su un'area del demanio marittimo. Il mezzo, utilizzato come punto vendita fisso, era stato sollevato da terra mediante appositi supporti ed era collegato alla rete elettrica.

Nel ricorso per cassazione, la difesa sosteneva che la condotta avrebbe dovuto essere qualificata come illecito amministrativo e non come reato, evidenziando che l'occupazione era stata realizzata mediante un veicolo e che non erano state effettuate trasformazioni irreversibili del suolo né installate opere stabilmente infisse nel terreno.

La Suprema Corte ha respinto tale impostazione, **ribadendo un principio già consolidato: affinché trovi applicazione la sola sanzione amministrativa prevista dall'art. 1161, comma 2, cod. nav., è necessario che il mezzo utilizzato sia concretamente idoneo alla circolazione e immediatamente rimovibile.**

Secondo i giudici, infatti, non assume rilievo decisivo l'assenza di opere permanenti o di modificazioni irreversibili del suolo. Ciò che rileva è la concreta situazione del mezzo al momento dell'accertamento. Nel caso esaminato, il collegamento alla rete elettrica e il sollevamento delle ruote da terra avevano fatto perdere al veicolo le sue ordinarie caratteristiche di mezzo circolante, rendendone impossibile l'immediata rimozione.

La Cassazione ha invece accolto il motivo di ricorso relativo alla mancata valutazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha ricordato che il giudice è tenuto a pronunciarsi espressamente sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità, soprattutto quando essa sia stata formulata dalla difesa e condivisa dal pubblico ministero. In assenza di una motivazione, anche implicita, sul punto, la sentenza deve essere annullata.

La decisione conferma dunque che l'occupazione del demanio marittimo mediante veicoli non integra automaticamente un illecito amministrativo: quando il mezzo perde, in concreto, la capacità di circolare e non può essere agevolmente rimosso, la condotta assume rilevanza penale. La pronuncia richiama inoltre l'attenzione degli operatori sulla necessità di valutare caso per caso le concrete modalità di utilizzo del mezzo, nonché sull'obbligo del giudice di motivare in ordine all'eventuale applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Testo normativo completo

Cass. Sez. III n. 21990 del 15 giugno 2026

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 20 ottobre 2025, il Tribunale [REDACTED] ha condannato l'imputato alla pena di euro 400,00 di ammenda, per il reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav., perché collocava in forma stabile, senza autorizzazione, un furgone in area marittima demaniale, sollevandolo da terra e poggiandolo su supporti stabili, adibendolo a vendita di prodotti alimentari.

Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha presentato ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. Con un primo motivo di ricorso, si lamenta l'omessa pronuncia sull'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., pur richiesta dalla difesa e dallo stesso pubblico ministero. Si sarebbero dovuti considerare l'incensuratezza, il carattere episodico della condotta, nonché la minima entità del fatto, per il quale erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, con applicazione di una pena modesta.,

2.2. In secondo luogo, si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 1161 cod. nav., sul rilievo che la condotta, realizzata mediante un veicolo – autocarro [REDACTED] o adibito ad autonegozio – avrebbe dovuto essere punita a titolo di illecito amministrativo. Il giudice avrebbe erroneamente valorizzato, in senso negativo, il collegamento del veicolo alla rete elettrica e il sollevamento delle ruote da terra. La difesa sostiene che ciò che conta è la natura del mezzo impiegato per l'occupazione, ancorché collegato a fonti di energia e temporaneamente immobilizzato, in mancanza di trasformazioni irreversibili del suolo o manufatti infissi stabilmente nel terreno.,

La difesa ha depositato memoria, con la quale ribadisce quanto già dedotto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato.

1.1. Il secondo motivo di doglianza, che deve essere esaminato per primo, per ragioni di priorità logica – essendo attinente alla riconducibilità della fattispecie concreta all'ambito di applicazione dalla fattispecie astratta – è infondato., In tema di occupazione abusiva di spazi demaniali, affinché si configuri la violazione amministrativa di cui al comma secondo dell'art. 1161 cod. nav., anziché il reato di cui al comma primo del medesimo articolo, è necessario che i veicoli mediante i quali l'occupazione è realizzata siano mezzi effettivamente capaci di circolare su strada (Sez. 3, n. 35790 del 15/02/2017, Rv. 271396), avendo il legislatore inteso eliminare la penale antigiuridicità di quelle condotte di minima rilevanza dalle quali non derivi una modificazione permanente dello spazio, essendo possibile in tali casi un'immediata rimozione dell'ostacolo anche da parte dello stesso agente accertante (Sez. 3, n. 33471 del 05/07/2006, Rv. 235123; Sez. 3, n. 16670 del 20/02/2003, Rv. 201987; Sez. 3, n. 681 del 02/03/1995, Rv. 201987; Sez. 3, n. 1426 del 10/01/1995, Rv. 200353)., Non è sufficiente a garantire l'immediata rimovibilità la circostanza che il mezzo sia collocato sul luogo senza trasformazioni irreversibili del suolo o manufatti infissi stabilmente nel terreno, perché ciò che conta è solo la capacità di circolare del mezzo in sé, nella situazione in cui concretamente

si trova.

Il Tribunale ha correttamente applicato tali principi nel caso di specie, evidenziando come il mezzo avesse perso sostanzialmente le caratteristiche del veicolo, perché non circolante e, dunque, non immediatamente rimovibile; ciò emergeva dal suo collegamento alla rete elettrica e dal sollevamento delle ruote da terra, che impedivano la sua immediata facile rimozione.,

1.2. Il primo motivo, relativo alla mancata applicazione dell'art. 131-bis, cod. pen., è fondato.

Fermo il principio secondo cui la sentenza che non motiva in ordine alla richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilità è soggetta ad annullamento, salvo che dalla motivazione, complessivamente considerata, possa dedursi il rigetto implicito della richiesta (Sez. 4 n. 5396 del 15/11/2022), nel caso di specie non si colgono elementi argomentativi che espressamente depongano nel senso del rigetto della richiesta difensiva; né tali elementi si lasciano ricavare implicitamente dall'esame complessivo della motivazione, pur in presenza di una espressa richiesta delle parti in tal senso.,

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale [REDACTED] in diversa persona fisica. Il ricorso deve essere rigettato nel resto.,

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale [REDACTED] in diversa persona fisica. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 25/03/2026